



COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

PROVINCIA DI ORISTANO

copia conforme (originale firmato digitalmente)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 del 28-04-2023

Oggetto: Aliquote I.M.U. anno 2023 - approvazione

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **15:35**, nell'aula consiliare del Comune di Santu Lussurgiu, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straordinaria** in **prima** convocazione in seduta **Pubblica** composto dai signori:

Loi Diego	P	Chessa Nicola	P
Citroni Francesca	P	Casula Cecilia	A
Atzori Caterina Maria	P	Matta Giovanni	P
Corona Alessandro	P	Pische Francesco	A
Caratzu Vittorio	P	Barracu Fabrizio	P
Bellinzas Francesco	A	Deriu Domenico	A
Carrus Angelo	P		

ne risultano presenti n. **9** e assenti n. **4**.

Presiede la seduta il Sindaco Dott. Diego Loi e partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Puggioni.

Il Sindaco Dott. Diego Loi riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

Il Consiglio Comunale

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 78*";

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta;

Accertato, pertanto, la legge di bilancio ha abolito dal 1° gennaio 2020 la I.U.C. (ad eccezione della TARI) sostituita dalla nuova imposta che unifica IMU e TASI.

Visto il comma 751 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che testualmente dispone: "Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU."

Vista la delibera consiliare nr. 6 del 13/07/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»*;

Preso atto che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025", pubblicata nella Gazzetta ufficiale -serie generale n. 303- supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, prevede il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per 2023/2025 è differito al 30 aprile 2023;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Sottoposta ai voti la proposta di deliberazione, palesemente espressi per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati: Presenti n. 9, astenuti n. 2 (Matta Giovanni, Barracu Fabrizio), voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 0.

DELIBERA

Di approvare per l'anno 2023 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Riduzione base imponibile	Aliquote IMU %
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	=====	0,76%
Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna	=====	0,5%

delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7		
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 6 del Regolamento Comunale)	Assimilata ad abitazione principale	
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, cat. A/1, A/8 e A/9 (art. 6 del Regolamento Comunale)	=====	0,5%
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (art. 9 regolamento comunale)	50%	0,76%
Fabbricati d'interesse storico o artistico (art. 9 regolamento comunale)	50%	0,76%
Fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati (art. 9 regolamento comunale)	50%	0,76%
Immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (riduzione 75% su aliquota base) art. 13 regolamento comunale	=====	0,19%
Aree fabbricabili	=====	0,76%
Immobili categoria catastale C1	=====	0,66%
Terreni agricoli	=====	esenti
Fabbricati rurali ad uso strumentale accatastati nella categoria D/10 o quelli per i quali qualora iscritti nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali.	=====	=====
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	=====	esenti
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota comune)	=====	=====
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota stato)	=====	0,76%

Di dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2023;

Di dare atto, altresì, che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021);

Su proposta del Sindaco-Presidente si procede a separata votazione per dichiarare la immediata esecutività della presente deliberazione, e, in forma palese per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Presenti n. 9;
Astenuti n. 2 (Matta Giovanni, Barracu Fabrizio),
Voti favorevoli n. 7,
Voti contrari n. 0

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Diego Loi

Il Segretario Comunale
F.to Caterina Puggioni

Pareri espressi e firmati digitalmente, ai sensi dell'art. 49 del decreto lgs. 18.08.2000, n. 267 sulla proposta n. **5** del **14-04-2023** avente ad oggetto **Aliquote I.M.U. anno 2023 - approvazione:**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 15-04-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Paola Serra

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 15-04-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Paola Serra

L'impiegato incaricato, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA che la presente deliberazione:

è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267, del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*), al n. **281** con decorrenza dal **04-05-2023** al **19-05-2023**

Santu Lussurgiu, 04-05-2023

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Santu Lussurgiu,